



DETERMINAZIONE N. 120 del 24 SETTEMBRE 2020

Oggetto: Collocamento in quiescenza, dipendente camerale.-

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTA l'istanza presentata in data 9/settembre/2016, al Segretario Generale della Camera di Commercio di Ragusa, registrata con prot. camerale n. 7781/E del 9/9/2016, con la quale la dipendente camerale Sig.ra Maria Grazia BUFFA, nata a Ragusa il 2/9/1958, facendo seguito alla nota camerale ricevuta prot. n. 7510 del 31/8/2016, ha confermato l'istanza di collocamento in quiescenza presentata in data 11/11/2015, con la decorrenza ivi indicata;

CONSIDERATO che nell'istanza 12798/E del 2015 la dipendente con qualifica di Funzionario Direttivo - Categoria D posizione economica D6, ha dichiarato che alla data del 2/4/2020 avrebbe raggiunto le seguenti condizioni anagrafiche e contributive:

età di 61 anni e 7 mesi, e servizio di ruolo presso la Camera di Commercio di Ragusa di anni 38, mesi 1 e giorni 2;

CONSIDERATO che con la superiore istanza, avendo maturato i requisiti previsti dalla normativa vigente prima dell'entrata in vigore del D.L. 6.12.2011 n. 201, convertito con modificazioni nella Legge 22.12.2011 n. 214, per il conseguimento del diritto alla pensione di anzianità, la dipendente ha fatto richiesta di essere collocata in quiescenza, a far data dall'1/5/2020, ai sensi dell'art. 52 comma 5 della L. R. del 7.5.2015 n. 9;

VISTO l'art. 1 della L. R. 17/5/2016, n. 8 ed in particolare i commi 2 e 3, i quali dispongono che le disposizioni di cui all'art. 51 della L. R. n. 9/2015 si applicano anche nei confronti del personale camerale assunto anteriormente all'entrata in vigore della L.R. 4/4/1995, n. 29 e che le disposizioni dell'art. 52 possono trovare applicazione limitatamente ai riferimenti temporali indicati nello stesso art. 52;

VISTI i commi 1 e 2 dell'art.19 della L. R. 4.4.1995, n. 29, i quali prevedono che lo stato giuridico e il trattamento economico, compreso quello di quiescenza e di previdenza, del personale delle Camere di Commercio della Sicilia continua ad essere disciplinato dalle disposizioni vigenti in materia per il personale della Regione;

CONSIDERATA l'istanza della dipendente, indirizzata al Segretario Generale F.F. della Camera di Commercio del Sud Est Sicilia, registrata con prot. n. 8810/E dell'11/5/2020, con cui la stessa in riferimento alle pregresse note, sopra citate, chiede il collocamento in quiescenza a far data dal 2/7/2020;

VISTA altresì la successiva richiesta registrata con prot. n. 18303 del 13/8/2020 di conferma del proprio collocamento in quiescenza a far data dall'1/10/2020 e la nota prot. camerale n. 18398 del 17/8/2020 del Dirigente dott. Giovanni Passalacqua di parere positivo a che il funzionario direttivo Signora Buffa sia collocata in quiescenza a far data dall'1/10/2020;

PRESO ATTO dell'istruttoria effettuata dall'Ufficio Personale della Camera sulla base della documentazione agli atti del fascicolo personale della dipendente;

CONSIDERATO che dall'istruttoria d'Ufficio la dipendente è stata destinata in utilizzazione con la qualifica di Assistente presso la Camera di Commercio di Ragusa con decorrenza 1 marzo 1982 e con determinazione n. 50/2017 le è stato riconosciuto, ai fini della quiescenza, il periodo corrente dall'1/3/1982 al 30/5/1986 per anni 4 e mesi 3 e che per

effetto il periodo complessivo di servizio, alla data del 30/9/2020, è di anni 38 e mesi 7 con un'anzianità anagrafica di anni 62 e gg. 28;

VISTO l'art. 20 della L. R. 29.12.2003 n. 21, concernente norme per il trattamento di quiescenza del personale regionale, il quale innova, con decorrenza 1 gennaio 2004, il sistema pensionistico per il personale regionale destinatario delle disposizioni di cui all'art. 10, commi 2 e 3, della L. R. n. 21/1986;

VISTI in particolare, i commi 1, 2 e 3 dell'art. 20 della L. R. n. 21/2003 per cui a decorrere dall'1/1/2004 s' introducono nella legislazione regionale le normative statali in materia di requisiti per l'accesso alle prestazioni pensionistiche ed il sistema di calcolo contributivo;

VISTA la legge n. 335/1995 di "Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare";

VISTO l'art.1 comma 6 della legge 23.8.2004 n. 243 così come modificato dall'art. 1, comma 2, della legge 24.12.2007 n. 247 riguardante i requisiti per il diritto di accesso al trattamento pensionistico;

VISTO l'art. 24 del decreto legge 6.12.2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22/12/2011, n. 214 - Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici, che modifica a decorrere dall'1.1.2012 i requisiti per il diritto alla prestazione pensionistica e apporta delle modifiche alle modalità di calcolo delle quote di pensione;

VISTO il vigente Contratto Collettivo Regionale di lavoro del personale comparto non dirigenziale della Regione Siciliana e degli Enti di cui all'art.1 della legge regionale n. 10/2000 per il triennio normativo ed economico 2016/2018;

VISTE le diverse circolari regionali in materia pensionistica: circolari n. 70272 del 25 maggio 2015, n.18997 del 16 giugno 2015, n. 99685 del 23 luglio 2015 e n.28010 del 14 settembre 2015, circolare 99361 del 6/9/2019 Assessorato autonomie locali e f.p. serv. 3 gestione giuridica personale a tempo indeterminato;

VISTA la l.r. n. 14/2019 art. 7 commi 1,2;

Accertato che alla data del 30/9/2020 la Sig.ra Buffa M. Grazia vanta un'anzianità anagrafica pari a 62 anni e 28 giorni ed un'anzianità contributiva, comprensiva della ricongiunzione effettuata, di anni 38 e mesi 7;

ACCERTATO che la somma dell'anzianità anagrafica e dell'anzianità contributiva in possesso della dipendente è superiore al limite di 97,6 prescritto per la pensione di anzianità e ritenuto pertanto, alla luce delle sopra richiamate disposizioni normative e dei provvedimenti amministrativi a favore della dipendente, che si può procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro con riconoscimento del diritto a pensione di anzianità a decorrere dall' 1/10/2020;

VISTA la comunicazione sulla fruizione delle ferie maturate atteso il divieto di monetizzazione espresso dal vigente contratto di lavoro (art. 37 p.9) e collegata normativa sull'argomento;

VISTI l'articolo 51 l.r. 9/2015 " Armonizzazione del sistema pensionistico regionale con quello statale" con le modifiche della l.r. 12/2015 sul calcolo del trattamento pensionistico e l'art.

52 l.r. 9/2015 “Norma transitoria in materia di collocamento in quiescenza” in particolare i commi 1,5,6 e 9;

CONSIDERATO di dover procedere ai sensi dell'art. 20 comma 1 della l.r. 21/2003, come modificato dal comma 2 dell'art. 51 l.r. 9/2015, al conferimento del trattamento di pensione spettante alla dipendente secondo la l.r. 2/1962 per l'anzianità maturata fino al 31/12/2003 (calcolo quota retributiva) e secondo la disciplina di cui al comma 6 dell'art. 1 della Legge 335/1995 per l'anzianità maturata dall'1/1/2004 (calcolo quota contributiva);

VISTO quanto disposto dall'art. 51 comma 3 secondo cui “In ogni caso il trattamento pensionistico complessivo annuo lordo non può superare l'85% della media dei trattamenti stipendiali complessivi degli ultimi 5 anni”;

VISTA la tabella F della circolare n. 54 del 16/6/1993 del Ministero Tesoro, Ragioneria Generale dello Stato, che regola il trattamento pensionistico degli impiegati civili dello Stato, in base alla quale la percentuale di anzianità maturata dalla Signora Buffa risulta essere dello 0,77450;

VISTO, in riferimento al trattamento fine servizio, il comma 6 dell'art.20 della L. R. n.21/2003 che apporta modifiche nella determinazione della buonuscita prevedendo che a decorrere dal 1° gennaio 2004 le modalità di calcolo relative alla liquidazione dell'indennità di buonuscita, spettante ai dipendenti regionali, sono regolate dalle disposizioni statali che disciplinano la materia, fatta salva la quota di liquidazione spettante per l'anzianità maturata al 31 dicembre 2003 per la quale continuano ad applicarsi le modalità di calcolo regionali previgenti con riferimento alla retribuzione ultima in godimento alla data di cancellazione dal ruolo;

VISTO il comma 8 dell'art.13 della L. R. 17.3.2016, n.13 che modifica ulteriormente la modalità di calcolo del trattamento di buonuscita di cui all'art. 6, comma 4, della L. R. n.11/1963 (modalità di calcolo buonuscita ai sensi art.7 l.r. n. 2/62), prevedendo che lo stesso venga calcolato con riferimento alla media delle retribuzioni dell'ultimo quinquennio;

VISTO il D.P.R. n. 1032/1973 “Approvazione T.U. sulle prestazioni previdenziali dipendenti civili e militari dello Stato” (artt. 1,3,18,38);

VISTO l'art.12 del D.L. 31.5.2010, n.78 convertito dalla legge n.122 del 30.7.2010 ed in particolare il comma 7, in base al quale alle prestazioni relative ai trattamenti di buonuscita, derivanti dalle domande di cessazione dall'impiego presentate ed accolte successivamente al 31.5.2010, si applicano le rateizzazioni previste dallo stesso;

VISTO il D.L. n.138 del 13.8.2011, convertito in legge dall'art.1, comma 1 della legge n.148 del 14.9.2011, che all'art.1, commi 22 e 23, modifica i termini di pagamento delle prestazioni di fine lavoro, già previste dall'art.3 del D.L.28.3.1997, n.79, convertito con modificazioni con legge 28.5.1997, n.140;

VISTA la circolare della Regione Siciliana n.6399 del 2.2.2012 avente per oggetto: "Disposizioni relative ai nuovi termini di pagamento dei trattamenti di fine servizio e di fine rapporto";

VISTO l'art.1, commi 484 e 485, della legge 27.12.2013 n.147 che apporta ulteriori modifiche in materia di rateizzazione e di nuovi termini di pagamento dei Tfs e dei Tfr per i dipendenti pubblici;

VISTA la circolare INPS n.73 del 5.6.2014 avente per oggetto: "art.1, commi 484 e 485, della legge 27.12.2013, n.147 in materia di rateizzazione e di nuovi termini di pagamento dei Tfs e dei Tfr per i dipendenti pubblici";

VISTO l'art.52 della L.R. 7.5.2015, n.9, in particolare il comma 8 che dà indicazioni sulle modalità e tempi di corresponsione del trattamento di fine servizio;

VISTO l'art.1 della legge regionale 10.7.2015, n.12 che al comma 8 lettera b), nel sostituire integralmente il predetto comma 8 dell'art.52 della L.R. n. 9/2015, fornisce ulteriori indicazioni circa modalità e tempi di liquidazione dei Tfs o Tfr e precisamente dispone che la stessa verrà erogata secondo le previsioni di cui all'art.52, comma 8 della L. R. n.9/2015 così come sostituito dall'art.1, comma 8 lettera b) della L. R. n.12/2015 meglio esplicate dalla circolare Assessorato Regionale funzione pubblica n. 99685 del 23/7/2015 secondo cui, per maggiore chiarezza:

“Il trattamento di fine servizio dei dipendenti collocati in quiescenza, ai sensi dei commi 3 e 5, è corrisposto con le modalità e i tempi previsti dalla normativa statale in caso di pensionamenti anticipati, con decorrenza dalla data in cui il dipendente maturerebbe il diritto a pensione secondo le disposizioni dell'art. 24 D.L. 201/2011 convertito in L. 214/2011 e s.m.i.”.

PERTANTO per i dipendenti collocati in quiescenza anticipatamente, ai sensi dei commi 3 o 5 dell'art. 52 l.r. 9/2015, le condizioni per la liquidazione del Tfs o Tfr si realizzeranno alla maturazione dei requisiti “Fornero” indicati nella tabella A della circolare n. 70272/2015 Assessorato Regionale autonomie locali e funzione pubblica servizio 1 con ULTERIORE decorrenza di altri 2 anni per la liquidazione dopo il raggiungimento dei requisiti Fornero;

CONSIDERATO che l'anzianità utile complessiva ai fini del calcolo dell'indennità di buonuscita è pari ad anni 21 e mesi 10 (arrotondati ad anni 22) sino al 31/12/2003 ed anni 16 e mesi 9 (arrotondati ad anni 17) dall'1/1/2004 al 30/09/2020 per complessivi anni 38 e mesi 7 (arrotondati ad anni 39);

CONSIDERATO che l'interessata raggiunge, ai sensi della suddetta normativa, disposizioni dell'art.24 del D.L.201/2011 convertito con modificazioni dalla Legge 214/2011 e ss. mm. ii., il requisito per la pensione di anzianità di anni 41 e mesi 10 in data 31/12/2023 la prima quota d' indennità di buonuscita verrà liquidata a decorrere dall'1/1/2026 e successive annualità per le eventuali differenze di buonuscita se del caso;

VISTA la determina del Segretario Generale f.f. n. 150 del 3/12/2019 di anticipazione indennità di buonuscita;

D E T E R M I N A

- di autorizzare il collocamento in quiescenza a decorrere dall'1/ottobre/2020 della dipendente Sig.ra Maria Grazia Buffa, nata a Ragusa il 2/settembre/1958, Funzionario Direttivo Categoria D6, riconoscendo il diritto alla pensione di anzianità, ai sensi del combinato dell'art.1 comma 6 della legge 23.8.2004 n.243 e ss.mm.ii., dell'art. 52 comma 5 della legge regionale 7.5.2015, n.9 e ss.mm.ii. e dell'art.1 comma 2 della L. R. 17.5.2016 n.8;
- il trattamento di quiescenza, l'ammontare dell'indennità di buonuscita e quant'altro necessario per l'attuazione della presente determina saranno quelli elaborati

secondo i calcoli dell'Ufficio;

- la liquidazione del trattamento di fine servizio avverrà secondo le disposizioni normative vigenti e la circolare Inps citata in parte motiva decorsi ulteriori 24 mesi dal raggiungimento dei requisiti pensionistici delle leggi statali ossia a far data dall'1/1/2026;
- di curare la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale dell'Ente secondo le previsioni del regolamento U.E. 2016/679;
- di pubblicare il provvedimento nel sito Amministrazione trasparente, 1' sezione Provvedimenti, 2' sezione Provvedimenti dirigenziali.

Il Segretario Generale

Dott. Rosario Condorelli